

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 978/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F1), con il patrocinio dell'avv.
VALTANCOLI DOMENICA PAOLA, elettivamente domiciliata in VIA XX
SETTEMBRE 15 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. VALTANCOLI
DOMENICA PAOLA
RICORRENTE
contro
CP_1 (C.F. C.F2 , con il patrocinio dell'avv.
BARDUZZI ALESSANDRA e dell'avv. LUCCHETTI SIMONA, elettivamente
domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO 118 CESENA (FC) (Studio avv.
ROVEDA GUALTIERO) presso il difensore avv. BARDUZZI ALESSANDRA
RESISTENTE
Il Giudice dott. Massimo Vicini ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
visto il proprio decreto del 16/05/2025, che ha disposto, a norma dell'art. 127-ter
c.p.c., il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, fissata
per la prima comparizione delle parti;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti entro il termine assegnato con
il predetto decreto;
rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o
improponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposta da CP_1 sulla base
della clausola compromissoria per arbitrato irrituale presente nel contratto di
associazione in partecipazione, dovendo ritenersi applicabile nel caso in esame

l'attuale formulazione dell'art. 669-quinquies c.p.c. per le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta depositate nell'interesse di *Parte_1* in data 11/06/2025; rilevato inoltre che la tutela cautelare invocata in questa sede dalla Parte_1 non costituisce un'inammissibile duplicazione di quella già ottenuta dall'odierna ricorrente all'esito del procedimento n. 272/2025 R.G., costituita dal sequestro conservativo dei beni e dei crediti appartenenti al CP_1 fino alla concorrenza della somma di € 2.000.000,00, autorizzato da questo Tribunale con ordinanza del 15/04/2025, confermata in sede di reclamo: è evidente, infatti, che il sequestro conservativo è stato concesso a tutela del credito maturato a favore della Parte 1 in seguito all'intervenuta vendita a terzi della totalità delle quote della società Farmacia Ghiselli s.r.l., sul presupposto dell'insufficienza del patrimonio del CP_1 a garantire detto credito, mentre il provvedimento d'urgenza richiesto in questa sede è finalizzato a tutelare il diritto di informativa e di controllo spettante alla Parte_1 quale associata in partecipazione, in forza del contratto stipulato dalle odierne parti in causa in data 03/05/1999, e in particolare il diritto della ricorrente ad essere informata in ordine alla contabilità della Farmacia Ghiselli e alla vendita delle suddette quote sociali alla società Hippocrates Holding s.p.a.;

Parte_1 ad ottenere ogni informazione inerente alla gestione della farmacia in questione, anche mediante l'invio della relativa documentazione da parte del CP_1 trattandosi di diritto previsto dall'art. 2552 c.c. e dal contratto di associazione in partecipazione stipulato dalle parti in data 03/05/1999 (artt. 5, 7 e 15); ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora, in quanto la consegna della documentazione richiesta dalla Parte_1 appare necessaria per consentirle di far valere adeguatamente le proprie ragioni nel procedimento arbitrale di merito già promosso dall'odierna ricorrente nei confronti del CP_1 avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione del credito maturato a favore dell'associata in partecipazione in seguito all'intervenuta vendita a terzi della totalità delle quote della società Farmacia Ghiselli s.r.l.;

ritenuto pertanto di dover ordinare al resistente di consegnare immediatamente alla ricorrente tutta la documentazione relativa agli atti e alle attività finalizzati alla vendita delle quote della società Farmacia Ghiselli s.r.l. alla società Hippocrates Holding s.p.a., ivi compresa la determinazione finale del prezzo di vendita di cui all'art. 2 dell'atto di cessione del 13/03/2025, nonché la documentazione contabile che non risulta ancora inviata all'associata in partecipazione, vale a dire il libro giornale prescritto dall'art. 2214 c.c. ed il bilancio della Farmacia Ghiselli al 28/02/2025; l'ordine di consegna deve ritenersi operante anche per l'accordo-quadro sottoscritto in data 16/01/2025 tra il CP_I e Hippocrates Holding s.p.a., non essendo certamente opponibile alla Parte_I la clausola di riservatezza eventualmente contenuta in detto accordo;

P.Q.M.

visti gli artt. 669-octies e 700 c.p.c.,

- 1) ordina a *CP_I* di consegnare immediatamente a *Parte_1* tutta la documentazione relativa agli atti e alle attività finalizzati alla vendita delle quote della società Farmacia Ghiselli s.r.l. alla società Hippocrates Holding s.p.a., ivi compresa la determinazione finale del prezzo di vendita di cui all'art. 2 dell'atto di cessione del 13/03/2025, nonché la documentazione contabile relativa alla Farmacia Ghiselli non ancora consegnata all'associata in partecipazione, vale a dire il libro giornale prescritto dall'art. 2214 c.c. ed il bilancio della Farmacia Ghiselli al 28/02/2025;
- 2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento cautelare, che liquida in € 286,00 per anticipazioni ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Ravenna, 19/09/2025

Il Giudice

(dott. Massimo Vicini)